

372

19/5

10.00

Originale

RB
Rimborsi Bancari



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - Sez. V

Il Dr. Massimo Ivan Delio Noviello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile n. 41122/16 R. G. Cont., promosso

DA

[REDACTED] LUCIA, c. f. [REDACTED]

[REDACTED] eletta dom.ta in Ercolano (NA), Via Panoramica 60, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi TELESE, c. f. TLS PLG 73B08 F839T, da cui è rappr. e difesa giusta procura e mandato a margine della citazione;

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] S.P.A., c. f. [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

UDIENZA DEL 05/10/2016.

PER L'ATTRICE: accogliere la domanda, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anistatario.

PER IL CONVENUTO: nessuna conclusione perché contumace.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

LUCIA [REDACTED], con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva:

- 1) Che il soggetto convenuto le concedeva mutuo da restituire in n. 120 rate mensili;
- 2) Che al momento della stipula erano riconosciuti alla società convenuta costi per commissioni bancarie, costi per intermediazione, costi assicurativi per un totale di € 5.308,82 da pagarsi mensilmente una con la rate del mutuo;

Dr. Massimo Ivan Delio Noviello

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

26/16
10 APR 2017



Giudice di Pace di Napoli - Sez. V



- 3) Che il soggetto convenuto disattendeva la sua richiesta di restituzione dei costi **R. G. N.** residui relativi a n. 70 rate non maturate a causa dell'estinzione anticipata del **41122/16** mutuo;

In conformità a tale narrativa, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli, *per l'udienza del 28/09/2015*, il soggetto convenuto per sentir accogliere la sua domanda, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario.

Radicatasi correttamente la lite all'udienza del 18/07/2016, il soggetto convenuto, citato a comparire mediante notifica PEC della citazione, restava contumace.

All'udienza del 05/10/2016, cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, *Il Giudice di Pace di Napoli*, assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

L'attrice ha documentalmente provato che ella stipulava con il soggetto convenuto contratto di mutuo n. 240642 per l'importo complessivo di € 28.440,00 rimborsabile in n. 120 rate mensili.

Il contratto prevedeva anche la corresponsione di € 1.928,40 per commissioni bancarie, € 2.275,20, per commissioni a favore del soggetto convenuto; € 1.105,22 per oneri assicurativi; il tutto in aggiunta alla quota capitale e quella per interessi da restituire mensilmente pro quota.

Allorché residuavano ancora n. 70 rate da pagare, il mutuo, su richiesta dell'attrice, fu estinto anticipatamente sulla base di conteggio estintivo elaborato dal soggetto convenuto.

L'estinzione anticipata del mutuo comportò che il soggetto convenuto doveva restituire all'attrice le quote (n. 70) dei su citati costi, che erano dovuti dall'attrice solo



Giudice di Pace di Napoli - Sez. V



3.096,81.

Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 C.P.C.. Esse, distratte ex art. 93 C.P.C. 41122/16 a favore del procuratore attoreo, che se n'è dichiarato antistatario, sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14.

Quanto alle spese della mediazione, s'osserva che all'attrice va riconosciuto il costo della mediazione di € 48,80. Quanto ai compensi d'avvocato per l'assistenza d'avvocato per la mediazione, s'osserva che nell'ipotesi in esame, mediazione conclusasi infruttuosamente e con esito negativo, compete, per la mediazione, solamente una quota percentuale aggiuntiva sulla liquidazione degli onorari dovuti per la fase giudiziale; s'osserva infatti che nell'ipotesi di giudizio promosso a seguito di mediazione conclusasi con esito negativo, la mediazione non è giudizio autonomo; essa costituisce una fase dell'intero giudizio che si compone di fase della mediazione e fase del giudizio innanzi al Giudice; ne discende che il compenso professionale d'avvocato è uno solo ed è unitario.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli - Sez. V - Dr. Massimo Ivan Delio Noviello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LUCIA [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.P.A., con citazione ritualmente notificata,

- ⇒ **DICHIARA** la contumacia di [REDACTED] S.P.A.;
- ⇒ **ACCOGLIE** per quanto di ragione la domanda;
- ⇒ **CONDANNA** [REDACTED] S.P.A. a restituire all'attrice LUCIA [REDACTED] la somma di € 3.096,81; oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla data d'estinzione del mutuo;
- ⇒ **CONDANNA** [REDACTED] S.P.A. al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice Lucia [REDACTED], con distrazione a favore del suo costituito procuratore Avv.


Giudice di Pace di Napoli - Sez. V

PIERLUIGI TELESE, liquidato in € 1.748,80, di cui € 248,80 per spese (di cui € R. G. N. 48,80 per spese di mediazione), oltre accessori di legge del 15% su € 1.500,00 (di 41122/16 cui € 150,00 per onorario della fase della mediazione), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

⇒ La sentenza è immediatamente esecutiva ope legis.

Così deciso il giorno 10 OTTOBRE 2016.

IL CANCELLIERE

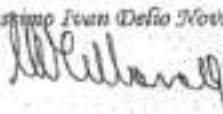


L. G. N. 48,80
L. G. N. 48,80

IL GIUDICE DI PACE



Dr. Massimo Ivan Delio Novello



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, R. 12-10-16


L. G. N. 48,80
L. G. N. 48,80